

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 24-1550

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Valprato Soana (TO).

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Settore Offerta Turistica e Sportiva, attuale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Settore Sport e Tempo Libero, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai Comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Valprato Soana (TO), con propria nota acquisita agli atti con il prot. n. 6759/2019 del 4.06.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9.04.2019, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2019, allegando la seguente documentazione:

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9.04.2019 ad oggetto "Individuazione dell'area sciabile, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2";*

- *Relazione Illustrativa*
- *Relazione Tecnica di Dettaglio*
- *Tav. Corografia Generale – Individuazione delle Aree Sciabili, in scala 1:10.000*
- *Tav. Inserimento delle Aree Sciabili su Fotografia Aerea, in scala 1: 5.000*
- *Tav. Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili, in scala 1: 5.000*
- *Tav. Inserimento delle Aree Sciabili su Cartografia Catastale, in scala 1: 5.000*
- *Tav. Individuazione delle Aree Sciabili su PRGC Vigente, in scala 1: 5.000*
- *Tav. Cartografia dei Vincoli, in scala 1: 5.000*
- *Tav. Carta Geomorfologica, in scala 1:10.000*
- *Tav. Carta delle Valanghe, in scala 1:10.000*
- *Relazione Geomorfologica e Nivologica*

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2019 ad oggetto: "L.R. 2/2009, art. 5 e 5bis s.m.i. Integrazioni al progetto di individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nel Comune di Valprato Soana a seguito delle determinazioni assunte a seguito riunione del Gruppo Tecnico regionale nella seduta 10/07/2019";*

- *Relazione Illustrativa*
- *Relazione Tecnica di Dettaglio*

Dalla summenzionata relazione illustrativa finale si evince:

il territorio delle Valli Orco e Soana si estende nella parte orientale delle Alpi Graie, confina a Nord con la Valle d'Aosta, ad Est con la Val Chiusella e la Valle Sacra, a Sud-Est con l'Alto Canavese, a Sud con le Valli di Lanzo e ad Ovest con la Francia;

le Valli si sviluppano lungo il versante meridionale del Massiccio del Gran Paradiso, che è l'unico rilievo interamente italiano a superare i 4.000 metri di altezza.

Nello splendido scenario naturale, contraddistinto dalla corsa degli spumeggianti torrenti Orco e Soana e dalle alte vette dentate del Massiccio del Gran Paradiso, sono incastonati undici paesi: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.

Valprato Soana è il capoluogo della parte alta della Valle e raggruppa tre centri di notevole importanza turistica: Valprato, Campiglia e Piamprato.

Proprio quest'ultimo, situato in un caratteristico pianoro circondato da abeti, è il luogo che ospita entrambi i Comprensori sciistici oggetto della presente proposta di definizione dell'area sciabile.

In particolare, la zona oggetto dell'intervento è quella terminale del Vallone di Piamprato, situata a valle ed a monte della località Piamprato Soana, frazione di Valprato Soana.

Per il bacino sciabile del Comune di Valprato Soana, viene proposta la suddivisione in aree:

ASa_01 Area Sciabile Attrezzata 01 (Comprensorio "Piamprato Paese")

ASa_02 Area Sciabile Attrezzata 02 (Comprensorio "Ciavanassa")

ASpa_01 Area Sciabile Parzialmente Attrezzata

AB_01 Area a Bacino

AREA SCIABILE ATTREZZATA_ – ASa_01

L'Area Sciabile Attrezzata Asa_01– individuata nel progetto interessa una superficie di 96,085 ha. e si attesta tra le quote 1.545 e 1.645 m s.l.m.: al suo interno sono ricompresi tutti gli impianti e tutte le piste da discesa ad oggi esistenti facenti capo al Comprensorio denominato "Piamprato Paese". Quest'area, per via della sua vicinanza al centro abitato di Piamprato ed alla sua accessibilità, non è caratterizzata da un utilizzo esclusivamente invernale (che rimane in ogni caso l'utilizzo principale), bensì ha caratteristiche tali da essere sfruttata turisticamente anche nella stagione estiva, principalmente per finalità escursionistiche di estrema facilità.

All'interno dell'area, così come indicata, sono presenti alcune piste utilizzate per lo sci alpino sottese ad un impianto scioviario ed un tappeto a nastro trasportatore, servite anche da un piccolo impianto di innevamento programmato con accumulo interrato.

Gli impianti di risalita esistenti all'interno dell'Area Sciabile Attrezzata ASa_01 sono due, ovvero: una Sciovia a fune alta e un Tappeto Nastro Trasportatore.

All'interno dell'Area è presente un sistema abbastanza completo di innevamento programmato.

AREA SCIABILE ATTREZZATA - ASa_02

L'Area Sciabile Attrezzata Asa_02 -individuata nel progetto interessa una superficie di 213,282 ha. e si attesta tra le quote 1.290 e 1.940 m s.l.m. al suo interno sono ricompresi tutti gli impianti e tutte le piste da discesa ad oggi facenti capo al Comprensorio denominato "Ciavanassa".

E' rilevante precisare che quest'area non è caratterizzato da un utilizzo prettamente invernale, bensì ha caratteristiche tali da essere molto sfruttata turisticamente anche e soprattutto nella stagione estiva.

All'interno dell'area, così come indicata, sono presenti numerose piste (8), sottese ad un impianto seggioviario di recente realizzazione, predisposte all'utilizzo per lo sci alpino: piste ad oggi non servite da impianto di innevamento programmato e che fanno dunque affidamento sul solo innevamento naturale.

Oltre alle piste dedicate allo sci da discesa, si trovano altri tracciati e percorsi a funzionalità diversa: da un lato una pista forestale che risale il pendio ad uso promiscuo, utilizzata durante il periodo estivo per raggiungere il rifugio in quota a piedi o in bicicletta ed in inverno quale pista da sci,

dall'altra diversi percorsi attrezzati, appositamente realizzati, utilizzati durante il periodo estivo per la pratica del "bike downhill".

AREE SCIABILE PARZIALMENTE ATTREZZATA - ASpa

L'Area Sciabile Parzialmente Attrezzata – Aspa – individuata nel progetto interessa una superficie di 10,736 ha. e si attesta tra le quote 1.590 e 1.540 m s.l.m.: si tratta di una porzione di territorio che risulta facilmente adattabile ed è utilizzata per la pratica dello sci nordico o sci di fondo, snodandosi nella piana ai limiti del nucleo abitato di Piamprato.

L'utilizzo invernale di quest'area è prettamente legato alla pratica dello sci di fondo.

L'area è strutturata in due parti principali: la sinistra e la destra idrografica del Torrente Soana.

La parte in sinistra idrografica è completamente inserita all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, mentre la parte in destra idrografica, quella tra i torrenti Santanel e Giassetto, è ulteriormente suddivisa in due parti dalla strada provinciale SP 48, quello ad Est, adiacente all'Area Sciabile Attrezzata ASa_01, e quello Ovest, che ne consente il collegamento anche con la parte in sinistra idrografica.

AREA PER BACINI IDRICI – AB

L'Area per Bacini Idrici AB – individuata nel progetto interessa una superficie di 0,475 ha. e si attesta tra le quote 1.730 e 1.750 m s.l.m.: è localizzata a latere della Pista 05, tra l'Area Sciabile Attrezzata ASa_02 e il Rio Piamprato. L'impianto sotteso a questo bacino idrico, da alimentarsi per caduta dallo stesso Rio, è quello della Seggiovia Ciavanassa con tutte le sue piste sottese.

Il Comune di Valprato Soana (TO), è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. del 25/07/2005 n. 18-557 nonché da 5 varianti parziali successive e, pur non ancora adeguato al PAI, l'Amministrazione comunale ha appena intrapreso l'iter progettuale per la variante strutturale al Piano di adeguamento, avvalendosi per questo anche dell'appoggio degli uffici geologici della Città Metropolitana di Torino.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore Sport e tempo Libero, espresso il 5.12.2019, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Valprato Soana (TO), fermo restando le seguenti prescrizioni:

- *il piano di monitoraggio dei dissesti (in particolare di fenomeni di crollo in roccia) rilevati in prossimità di alcuni tratti della pista di fondo necessiterà di essere attuato dall'Amministrazione comunale attraverso periodiche attività (almeno annuali) di controllo sui punti critici individuati, da eseguirsi da parte di un geologo professionista, secondo le indicazioni contenute nella Relazione geologica e geomorfologica presentata.*
- *si richiede di rivalutare la previsione di realizzazione del bacino di innevamento artificiale e relativo impianto di innevamento presso le piste di Ciavanassa, in un'area di pregio naturalistico e paesaggistico al confine con il Parco Nazionale del Gran Paradiso e dell'omonimo Sito Natura 2000 (SIC e ZPS IT1201000), in quanto non risulta coerente con l'obiettivo di ridurre il livello di infrastrutturazione nell'area di Ciavanassa, obiettivo sottolineato nei diversi procedimenti autorizzativi degli impianti e strutture realizzate nel tempo in quest'area, tenuto anche conto che l'impianto di risalita e le piste da sci non sono mai entrate in funzione nel periodo invernale e che l'amministrazione comunale ha recentemente dichiarato di puntare sulla fruizione estiva dell'impianto a scapito dell'utilizzo nella stagione sciistica;*
- *dare atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire, per quanto riguarda le eventuali*

modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate, le autorizzazioni previste dal d.lgs 42/2004; a tal proposito si rammenta che con riferimento al Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017, le prescrizioni di cui agli articoli n. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; analogamente si evidenzia che la perimetrazione individuata risulta essere ricompresa nelle aree di montagna, come rappresentato nella tav. P4 del Ppr, per le quali vigono le disposizioni di cui all'art. n. 13 delle NdA del Ppr stesso; pertanto tutti gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi con le disposizioni sopra indicate ed anche con quanto previsto all'art. 46 c. 9 delle norme di attuazione del citato Ppr;

- *la classificazione della strada di collegamento tra la Fraz. Valprato e la B.ta Prariond, proposta come percorso di trasferimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. e) della L.R. 2/2009 s.m.i., comporta l'applicazione delle limitazioni alla circolazione previste dall'art. 28, c. 2 della stessa L.R. 2/2009 s.m.i.;*
- *per la gestione del pericolo valanghe nell'area sciabile si dovrà attuare quanto riportato sia nella Relazione Illustrativa che nella Relazione Tecnica, entrambe datate 05/04/2019, a firma dell'Arch. A.G. Boetto. Si raccomanda che le modalità di gestione individuate per l'area sciabile Asa_01 siano applicate anche all'area sciabile Asa_02 (comprensorio denominato "Ciavanassa") in caso di esercizio invernale dell'area.*

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 “Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”;

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l’individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Valprato Soana (TO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9.04.2019, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2019, fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni suesposte e formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con verbale del 5.12.2019;
- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero:
 - *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9.04.2019 ad oggetto “Individuazione dell’area sciabile, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2”;*
 - *Relazione Illustrativa*
 - *Relazione Tecnica di Dettaglio*
 - *Tav. Corografia Generale – Individuazione delle Aree Sciabili, in scala 1:10.000*
 - *Tav. Inserimento delle Aree Sciabili su Fotografia Aerea, in scala 1: 5.000*
 - *Tav. Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili, in scala 1: 5.000*
 - *Tav. Inserimento delle Aree Sciabili su Cartografia Catastale, in scala 1: 5.000*
 - *Tav. Individuazione delle Aree Sciabili su PRGC Vigente, in scala 1: 5.000*
 - *Tav. Cartografia dei Vincoli, in scala 1: 5.000*
 - *Tav. Carta Geomorfologica, in scala 1:10.000*
 - *Tav. Carta delle Valanghe, in scala 1:10.000*
 - *Relazione Geomorfologica e Nivologica*

 - *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2019 ad oggetto: “ L.R. 2/2009, art. 5 e 5bis s.m.i.. Integrazioni al progetto di individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nel Comune di Valprato Soana a seguito delle determinazioni assunte a seguito riunione del Gruppo Tecnico regionale nella seduta 10/07/2019”;*
 - *Relazione Illustrativa*
 - *Relazione Tecnica di Dettaglio*
- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)